D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 20 marzo 2025 - n. 3807
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: approvazione del bando 2025 per l'Intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura Biologica Lombardia (ex Misura 11 PSR 2014-2022)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI E CONSORZI DI BONIFICA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 70 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei Piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024 e, in particolare, quanto disposto per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura biologica Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e s.m.i.;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.m. MASAF del 31 gennaio 2024;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Considerato che è in fase di trasmissione alla CE, da parte del MASAF, il quarto Emendamento (E4) al PSP 2023-2027 con il quale sono state proposte, tra l'altro, modifiche che hanno riflessi sul bando per la presentazione delle domande relative all'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura biologica Lombardia, ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115, per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 375.000,00€, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione del 20 marzo 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di gestione regionale sviluppo rurale 2023-2027 relativo al bando a valere sull'annualità 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 20 marzo 2025, agli atti;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2025 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 19 marzo 2025, agli atti;

Visto il decreto n. 1608 del 10 febbraio 2025 della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste che approva l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nel Dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» il responsabile dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura biologica Lombardia

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more dell'approvazione del quarto Emendamento (E4) al PSP da parte della Commissione europea, il bando relativo all'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura biologica Lombardia di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» attribuite con d.g.r. n. XII/3810 del 27 gennaio 2025;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del quarto emendamento (E4) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative all'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura biologica Lombardia per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 375.000,00 €, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL e all'Organismo Pagatore Regionale, per i seguiti di competenza.

La dirigente
Elena Brugna

——— • ———

ALLEGATO 1

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (CSR LOMBARDIA 2023-2027)

INTERVENTO TRLOM-11.1-11.2 - TRANSIZIONE – AGRICOLTURA BIOLOGICA LOMBARDIA (ex MISURA 11 PSR 2014-2022 AGRICOLTURA BIOLOGICA)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (CONFERMA) NELL'ANNO 2025

Queste disposizioni descrivono l'intervento TRLOM-11.1-11.2 - TRANSIZIONE – AGRICOLTURA BIOLOGICA LOMBARDIA del CSR Lombardia 2023-2027, che corrisponde alla prosecuzione delle operazioni della **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 della Regione Lombardia per l'anno 2025.

Nel 2025 è possibile presentare unicamente la **domanda di pagamento (conferma)**.

SOMMARIO

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. SOGGETTI BENEFICIARI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
5. COSA VIENE FINANZIATO
6. OBBLIGHI TRASVERSALI E COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)
7. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
7.1 IMPEGNI DELL'INTERVENTO
8. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
9.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
9.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE MISTE
9.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E ALLE COLTURE
10. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO
10.1 AMPLIAMENTI

10.2 CLAUSOLA DI REVISIONE
11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
11.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
11.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
11.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
11.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
12. ISTRUTTORIA
12.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
14. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
15. DISPOSIZIONI FINALI
15.1 CONTROLLI
15.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI
15.3 ESITO DEI CONTROLLI
15.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS)
15.5 CLAUSOLA DI ELUSIONE
16. PROCEDIMENTO DI DECADENZA
17. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
17.1 INDICATORI
17.2 CUSTOMER SATISFACTION
18. RICORSI
19. SANZIONI
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
21. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)
22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
23. RIFERIMENTI NORMATIVI
24. GLOSSARIO

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 - TRANSIZIONE – AGRICOLTURA BIOLOGICA LOMBARDIA (ex misura 11 del PSR 2014-2022) promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno, limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.
Tra gli obiettivi vi è anche quello di incentivare un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale e la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 - TRANSIZIONE – AGRICOLTURA BIOLOGICA LOMBARDIA (ex misura 11 del PSR 2014-2022) risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP come indicato nella tabella seguente:

	OBIETTIVI SPECIFICI PSP		
ESIGENZE NAZIONALI	**OS4**	**OS5**	**OS6**
E2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	**X**		
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	**X**		
E2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	**X**		
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			**X**
E2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo		**X**	
E2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento		**X**	

LEGENDA "OBIETTIVI SPECIFICI PSP"

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

La natura fortemente ambientale dell'intervento consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale, in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre, le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo, contribuiscono all'obiettivo di favorire l'adattamento climatico, in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine, l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e, quindi, hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di pagamento (conferma) gli imprenditori agricoli, risultanti agricoltori in attività e iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici.
Altri specifici requisiti di accesso dei richiedenti sono specificati al successivo paragrafo 9 "Condizioni di ammissibilità".

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2025 è pari a **€ 375.000,00.**

L'intervento è finanziato con risorse FEASR 2023-2027.

La dotazione finanziaria, a valere sul bilancio dell'OPR, risulta per il:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio presente nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

5. COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 del CSR 2023-2027 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più delle esigenze e degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.
I premi sono riferiti a impegni che:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

6. OBBLIGHI TRASVERSALI E COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

I beneficiari dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti minimi** relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il dettaglio degli obblighi elencati sopra è specificato nell'allegato A di questo bando.

Sulla superficie oggetto di impegno per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

In caso di non conformità agli **impegni** descritti nel successivo paragrafo, nonché agli **obblighi** di cui all'allegato A, è prevista l'applicazione di riduzioni, fino all'esclusione del premio. Le modalità operative saranno precisate con un successivo provvedimento.

7. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) è articolato in:

- **TRLOM 11.1 "Conversione all'agricoltura biologica"** (ex operazione 11.1.01 del PSR 2014-2022)

- **TRLOM 11.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"** (ex operazione 11.2.01 del PSR 2014-2022)

L'intervento prevede il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi al passaggio da un sistema intensivo più produttivo a un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Le operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenze.

7.1 IMPEGNI DELL'INTERVENTO

Il periodo di impegno è di **6 anni** e la durata della singola annualità è riferita **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Gli impegni sono i seguenti:

A. **Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica,** come definito ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e dei relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché della normativa nazionale di settore, **su tutta la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale biologica**[1].

B. Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario,** che si conclude con la raccolta delle produzioni. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.

[1] Si intende tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.

7.1.1 Cumulabilità degli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 con quelli della misura 10 del PSR 2014-2022 e degli interventi SRA

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022), sia gli impegni di altre operazioni del PSR 2014-2022 o interventi SRA del CSR 2023-2027.

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) è cumulabile con:

- Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- Intervento SRA22 – Azione 1 e Azione 2.1

7.1.2 Attivazione di interventi SRA del CSR 2023-2027 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) è possibile attivare l'intervento SRA10 – Azione 1 e 4 e **l'intervento SRA22** del CSR 2023-2027.

8. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.
Ai fini della misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GRUPPO COLTURA	TRLOM-11.1 (ex operazione 11.1.01 del PSR 2014-2022) **Conversione all'agricoltura biologica (€/ha)**	TRLOM-11.2 (ex operazione 11.2.01 del PSR 2014-2022) **Mantenimento dell'agricoltura biologica (€/ha)**
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022), o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo a cui afferiscono un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" sarà comunque quello indicato come mantenimento dell'agricoltura biologica.
Il premio relativo al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento biologico in conversione/mantenimento alla data del 1/1/2025, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende biologiche o convenzionali.
L'allevamento deve essere inserito in una notifica di attività biologica, anche in fase di "conversione", in data antecedente o uguale al 1/1/2025.
Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali del gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche".

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni per le aziende miste;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche".

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).
La mancanza anche di una sola delle condizioni è motivo di non ammissione/decadenza della domanda.

9.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2 di seguito precisati:

1. Sono "agricoltori in attività", così come definito dall'art. 4 del DM del MASAF del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
2. Sono iscritti all'elenco nazionale degli operatori biologici.

La cancellazione dall'elenco nazionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti, aumentati degli eventuali interessi legali.

9.2 Condizioni relative alle aziende miste

Le aziende miste sono ammesse ai benefici dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) solo se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) sono costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone boscate, siepi e filari, strade;

b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica sono destinate a colture che non appartengono allo stesso gruppo coltura, di cui al precedente paragrafo 8; fanno eccezione i prati avvicendati (gruppo coltura seminativi) e i prati permanenti, a causa della stretta comunanza dei mezzi di produzione.
Questo criterio deve essere rispettato anche se le unità produttive aziendali sono poste in comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in regioni confinanti.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate se l'azienda mista è composta da unità di produzione non biologiche site in regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi relativi all'ammissibilità delle aziende miste:

Superfici biologiche	**Superfici non biologiche**	Ammissibilità domanda all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022)
Seminativi (es. frumento)	Seminativi (es. mais)	NO
Seminativi (es. soia)	Seminativi (es. medica o altri prati avvicendati)	NO
Colture orticole (es. pomodoro)	Colture orticole (es. cipolla)	NO
Colture arboree (es. melo)	Colture arboree (es. vite)	NO
Colture arboree (es. vite)	Colture arboree (es. vite)*	NO
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI, SOLO PER SEMINATIVI
Seminativi	Colture arboree e/o colture orticole	SI
Seminativi e/o colture orticole	Colture arboree	SI
Seminativi (a esclusione dei prati avvicendati)	Prato permanente	SI
Prato avvicendato	Prato permanente	NO

(*) anche in caso di deroga concessa dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste

Si ricorda che l'eventuale acquisizione di superfici non biologiche (da collocare nella sezione Altri Utilizzi (AU) nella domanda) nel corso dell'intero periodo di impegno configura l'azienda come mista; pertanto, anche la domanda di pagamento è soggetta al controllo per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui sopra, pena la decadenza totale della domanda.

9.3 Condizioni relative alle superfici e alle colture

9.3.1. Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2025.
Sono ammissibili a premio:

1. le superfici coltivate e condotte dal richiedente con metodo biologico (conversione/mantenimento) dal 1/1/2025, come risultante da notifica di attività biologica;
2. le superfici coltivate con metodo biologico (conversione/mantenimento) presenti in notifica di attività biologica del richiedente al momento della domanda, che derivano da altro agricoltore biologico, ma condotte dal richiedente dopo il 1/1/2025.

È obbligatorio dichiarare in domanda **tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica** di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio.
Nel fascicolo aziendale devono essere contenute tutte le superfici condotte dal richiedente.

Le superfici biologiche per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- particelle catastali per le quali il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre), a eccezione delle superfici di cui al precedente punto 2
- particelle catastali poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1/1/2025, come risultante da notifica di attività biologica
- superfici che non possono essere richieste a premio in ragione del divieto di ampliamento, (vedi successivo paragrafo 10.1. "ampliamenti")

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. Su di esse dovranno essere rispettati gli impegni previsti dall'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e saranno soggette ai relativi controlli, ma non potranno essere richieste a premio.
Le particelle di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nell'apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi Biologici (AUB).

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU). Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio o come AUB.
Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano colturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.
Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio e contenute nella notifica di attività biologica del richiedente o nel documento giustificativo o certificato rilasciato dall'OdC come biologiche, NON possono essere richieste a premio.
Esse sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022).
La **superficie accertata a premio** può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con riferimento alla domanda del primo anno di adesione[2]. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".
Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute o oggetto di cambio beneficiario.
Nel corso del periodo di impegno le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere le stesse.
La **superficie minima** oggetto di impegno (superficie a premio + AUB) è pari a **0,5 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.
La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura) ma indipendentemente dall'operazione richiesta (conversione o mantenimento).

La classificazione ISTAT dei comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:
http://www.istat.it/it/archivio/6789.

<u>Variazioni alla notifica di attività biologica</u>
Ai fini dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022), occorre una variazione della notifica di attività biologica per le seguenti fattispecie:

a) Variazione delle attività/categorie nel numero e/o nel metodo.

b) Aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta.

c) Aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico.

[2] La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

d) Aumento o diminuzione del numero di allevamenti.

e) Modifiche del macrouso delle particelle.

f) Frazionamenti/accorpamenti catastali.

g) Estirpo delle viti e altri fruttiferi.

9.3.2 Colture ammesse a premio

Gli impegni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **Seminativi** a esclusione dei terreni lasciati a riposo.
- **Colture orticole** a esclusione degli orti familiari. Si intendono come familiari gli orti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, pioppeti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.
- **Colture arboree**[3] a esclusione di impianti di arboricoltura da legno e frutteti familiari. Si intendono come familiari frutteti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di frutta e vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.

  I vigneti impiantati nella primavera 2025, che al momento della compilazione della domanda PSR non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura "Colture arboree" e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice che verrà inserito nella tabella dei codici ammessi.
- **Prato permanente** a esclusione dei prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna. Tale esclusione non si applica alle aziende con allevamento biologico (conversione/mantenimento) opportunamente notificato;
- **Colture foraggere per aziende zootecniche:** tutte le colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame aziendale (allevamento biologico in conversione o mantenimento); a partire dal 2017 sono ammessi a premio anche i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.

Per quanto riguarda i comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna, si fa riferimento ai comuni ammissibili per l'intervento SRB01 del PSP 2023-2027.

Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche, gli argini di corpi idrici naturali e artificiali, anche qualora identificati con codici coltura ammissibili a premio.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

9.3.3. Condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche"

Possono richiedere il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" le imprese agricole con almeno un allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico alla data del 1/1/2025, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Questa tipologia di premio può essere richiesta anche una sola volta nell'arco del periodo di impegno.

Lo specifico premio previsto per le **"Colture foraggere per aziende zootecniche"** è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

[3] Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

a) Conduzione di un **allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico, opportunamente notificato alla data del 1/1/2025,** ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità di bestiame (UB).**

b) Conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto sia **reimpiegato** nel proprio allevamento biologico per l'alimentazione del bestiame.

c) Superficie complessiva richiesta a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:

- 1 ettaro per UB allevate in aziende situate in comuni classificati da ISTAT di collina e montagna.
- 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).
I soggetti della specie bufalina sono equiparati ai bovini.

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

La quantità di superficie ammissibile a tale premio è quella rapportata alle UB dei soli allevamenti biologici.

Se, nel corso dell'anno in cui è stato richiesto il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche", l'allevamento perdesse la certificazione biologica, il gruppo coltura non sarebbe ammissibile, il premio non sarebbe riconosciuto e si recupererebbero le somme eventualmente già erogate.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

Il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" non può essere riconosciuto ai beneficiari che abbiano richiesto il pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale **(Eco-schema 1)** per il proprio allevamento biologico, indipendentemente dal numero di capi biologici che vengono utilizzati per il calcolo del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche".

10. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO

10.1 Ampliamenti

Nel 2025 non sono consentiti ampliamenti per nessuna domanda di pagamento.

L'entità della superficie richiesta a premio non deve superare quella sotto impegno (superficie a premio + superficie AUB) richiesta nella domanda del 4° anno.

Domanda del 4°anno di impegno	Domanda ultimo anno di impegno (2025)	Domanda 2025 compilata correttamente?
A premio: 10 ettari AUB: 3 ettari	A premio: 13 ettari (di cui 3 ettari derivanti da AUB 4° anno)	SI
	A premio: 16 ettari di cui: 10 ettari a premio nel 4°anno 3 ettari derivanti da AUB 4° anno 3 ettari inseriti ex novo	NO Poiché i 3 ettari inseriti ex novo sono considerati superficie in ampliamento e quindi devono essere indicati nella sezione AUB

Non si considerano ampliamenti e quindi possono essere richiesti a premio durante l'intero periodo di impegno:

- il passaggio di superfici a premio da TRLOM 11.1"Conversione all'agricoltura biologica" a TRLOM 11.2 "mantenimento dell'agricoltura biologica";
- le superfici biologiche acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario;
- le particelle richieste a premio che nella domanda del 4° anno sono state inserite nella sezione AUB (quindi già sotto impegno).

10.2 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

11.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2025 i beneficiari dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) possono presentare **domanda di pagamento (conferma)**.

I beneficiari dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) che nel 2025 intendono **presentare una domanda per un altro intervento SRA del PSP 2023-2027, devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.**

Il Piano Colturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10), sia sul PSP 2023-2027 (intervento TRLOM-11.1-11.2 e interventi SRA).

I dati indicati nelle domande di pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

11.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 11.4.

La domanda può essere presentata dal 21/03/2025 al 15/05/2025, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Domanda in ritardo art. 5 - D.lgs. 42 del 17/03/2023 e s.m.i. (ex domanda tardiva art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014)

Le domande di pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15/05/2025**, e quindi, fino al **09/06/2025**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda pervenuta **oltre il 09/06/2025 è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

11.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta a impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

11.4 Come presentare la domanda

11.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2025, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli

Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Per ulteriori specifiche relative alla richiesta di correzione o modifica dei dati non coerenti, alle tempistiche e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

11.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia**.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**.**

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

11.4.3 Domanda di modifica e ritiro art. 7, Reg. (UE) 2022/1173 (ex domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande che presentano interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque NON oltre il **15 ottobre 2025**.

Non sono ammesse modifiche o ritiri successivi all'accertamento di inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio (AMS) delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

11.4.4 Cessione azienda (cambio beneficiario)

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento a cui si intende subentrare.
Una stessa superficie può essere coinvolta una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, **nell'ambito di ciascun iter di impegno pluriennale.**

Non è possibile il cambio del beneficiario tra aziende con impegni sull'intervento TRLOM-11.1-11.2 e aziende con impegni sull'intervento SRA 29 del PSP 2023-2027.

Per subentrare agli impegni del 2025 e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (saldo 2025), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il **30/09/2025** la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato E "Fac simile modulistica da allegare in Sis.Co alle richieste di cambio beneficiario e riconoscimento cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta
- entro il **31/10/2025**, la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna 2025.

Pertanto, la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dovrà essere istruita al più tardi il 15/10/2025.

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2025.

Per le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda per l'anno 2025 fa fede quanto riportato sopra, mentre per le altre modalità, procedure e per le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

11.4.5 Rettifica errori ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116 (ex errore palese ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificate senza riduzione del premio, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2025**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

11.4.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (ex cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su SIs.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato E.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

12. ISTRUTTORIA

12.1 Verifiche di ammissibilità delle domande di pagamento

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di pagamento compete all'Organismo Pagatore Regionale, che ne delega lo svolgimento agli organismi delegati (Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca).

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- la verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

14. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo dopo i controlli amministrativi e comunque entro il **30 novembre 2025**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato **a partire dal 1° dicembre 2025**.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Controlli

Le domande sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede a estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà a effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato

provvederà a effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco sul rispetto della condizionalità: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

15.2 Estrazione del campione per i controlli

15.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni dell'intervento

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso all'intervento
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate
- il rispetto degli impegni dell'intervento descritti al capitolo 7
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A)
- il rispetto dei criteri di Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

15.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate e ammissibili.
Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

15.3 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2025.

15.4 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare,

tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 del CSR 2023-2027.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato
- Verde= appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

15.5 Clausola di elusione

La normativa unionale, relativa all'applicazione della nuova programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, con riferimento all' intervento TRLOM-11.1-11.2, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione sono individuati dall' 'Organismo Pagatore della Regione Lombardia con specifico decreto, e saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

16. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario e per conoscenza al responsabile di intervento.

17. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

17.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento TRLOM - 11.1 – 11.2, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità, suddivisa per ciascuna tipologia colturale.

17.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

18. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

18.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

18.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

19. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato H.

21. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando:

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2025
Presentazione della domanda di pagamento in ritardo (art. 5 del D.lgs 42/2023 e s.m.i.)	Dal 16 maggio al 9 giugno 2025
Presentazione della domanda di modifica o ritiro [art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173]	Entro il 15 ottobre 2025
Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)	Entro il 15 ottobre 2025
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1°dicembre 2025
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata (allegato F).

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it].

22.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile delle operazioni: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari[4] alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

[4] La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come da ultimo modificata con Decisione n. C (2024) 8662 final del 11 dicembre 2024
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13

agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis

- Legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"
- D.lgs. n. 148 del 6 ottobre 2023 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari"
- Legge 9 marzo 2022, n. 23 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
- DM MIPAAF del 1° febbraio 2012, n. 2049 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91"
- Decreto Dipartimentale ICQRF del 12 marzo 2015 n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN
- DM MIPAAF del 4 febbraio 2022 n. 0052932 - recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi
- DM MIPAAF del 20 maggio 2022 n. 0229771 - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011
- DM MASAF del 22 dicembre 2022 n. 658304 - Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264
- DM MASAF del 23 dicembre 2022, n° 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e s.m.i.
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116"
- DM MASAF del 9 marzo 2023, n° 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e

individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale, come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024

- DM MASAF n. 0323651 del 18/07/2024 "Decreto ministeriale recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023"
- DM MASAF n. 0679237 del 31/12/2024 "Proroga decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 recante l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023"
- Circolare Mipaaf-PQAI/01 n. 0020593 del 18/01/2022 – Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848
- Circolare MIPAAF – PQAI/01 n. 0518932 del 13/10/2022 – Chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
- Circolare MIPAAF – PQAI/01 n. 0570342 del 08/11/2022 - Servizio per la comunicazione di ingresso al sistema della certificazione biologica per le nuove categorie di operatori introdotti dal regolamento Reg. UE 848/2018
- Circolare MASAF -PQAI/01 n. 0645533 del 16/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0649471 del 19/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di inserimento del Certificato nel Sistema Informativo Biologico (SIB)
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0019896 del 16/01/2023 - Rotazioni colturali per la coltivazione biologica del riso – interpretazione normativa nazionale
- Circolare MASAF – PQA I n. 0661972 del 30/11/2023 "Produzione parallela in risicoltura biologica - art. 9 del Reg. (UE) 2018/848"
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0064923 del 09/02/2023 - interpretazione normativa nazionale del Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 di "Modifica del decreto del 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica"
- Circolare MASAF – PQA II n. 0630237 del 29/11/2024 "Gestione della mancata presentazione dei Programmi Annuali di Produzione, stabiliti dal decreto ministeriale n. 18321 in data 9 agosto 2012 per l'anno 2024"
- DGR n. 7822 del 29/01/2018 "Modalità di iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici, notifica di attività e presentazione dei Programmi Annuali mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) e conseguente revoca della DGR X/1114 del 20/12/2013"
- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati, come da ultimo modificato dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025

- D.d.u.o. 19 dicembre 2024 – n. 20064 "Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in agricoltura biologica nei casi previsti dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio"
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- DM MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- DM 31 gennaio 2024 del MASAF avente ad oggetto "Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

24. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario**.**

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatori

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA: condizionalità introdotta nella PAC 2023-2027 che include nuove norme rispetto alla programmazione 2014-2022

CRA – MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

CRA –ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System

Ha: Ettaro

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. .."

L.r.: Legge Regionale

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura**.**

P.C.G. Piano Colturale Grafico

PEC: Posta elettronica certificata

PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)

PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli

PSP: Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. UE: Regolamento della Unione Europea

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

S.O.I.: superficie oggetto di impegno

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*

SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

s.m.i:	Successive modiche e integrazioni
SRA:	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
SRB:	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
UB:	Unità di Bestiame
ZVN:	Zone Vulnerabili ai Nitrati
NZVN:	Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
ALLEGATO B	CUMULABILITÀ TRA INTERVENTO TRLOM-11.1-11-2 E ALTRE OPERAZIONI DEL PSR 2014-2022
ALLEGATO C	RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA
ALLEGATO D	ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"
ALLEGATO E	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO F	SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO TRLOM-11.1-11-2
ALLEGATO G	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 del CSR 2023-2027 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)
2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE
4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che percepisce i premi collegati dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468, e così come declinati a livello nazionale e regionale.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024 e così come declinati nell'Allegato 1 delle emanande disposizioni regionali in materia di Condizionalità.

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
			Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

(*) in alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture (allegato III del Reg (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) 2024/1468

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 , e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

2. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022), definiti "impegni pertinenti di condizionalità", come indicato nella seguente tabella.
Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 *"Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dall'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022), nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

Gli impegni pertinenti di condizionalità per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) sono i seguenti:

BCAA 7 – Obbligo di realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. In alternativa, prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.

CGO 1 - Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione con l'indicazione del relativo contenuto in P.

CGO 2 - Obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati. Divieti spaziali e temporali relativi

all'utilizzazione dei fertilizzanti e rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.

CGO 7 - Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari. Corretta modalità di impiego dei prodotti fitosanitari.

3. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al D.lgs. 75/2010[1] e i fanghi di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con **DGR. n 3634 del 16/12/2024** e riportati nel **CGO 2** dell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" delle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle **zone non vulnerabili (ZNVN**) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con **DGR. n. 3635 del 16/12/2024**.

Sui terreni ricadenti in ZNVN il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni collegati agli aspetti di seguito descritti:

a) adempimenti amministrativi

b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati

c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti

d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.
2. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato firmata digitalmente e caricata in Sis.co e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR n. 3634/2024, deve essere sottoscritta digitalmente anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio.
3. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
4. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
5. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di

[1] Tra i fertilizzanti organici figurano ad esempio anche i sottoprodotti della vinificazione.

azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:

a. esonerata dalla Comunicazione nitrati;

b. tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

   a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno

   b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno

   c. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

2. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg N/anno e meno di 3.000 kg N/anno deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti relativo agli appezzamenti di cui risulta conduttore (capitolo 2.4.5 dell'allegato A alla DGR 3635/2024). Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg N/anno ("micro azienda") è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 3635/2024, a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

4. Inoltre, le aziende esonerate tenute alla registrazione all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, sono tenute a compilare il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo[2]. In attesa dell'informatizzazione il registro può essere cartaceo e deve contenere gli elementi presenti in allegato 12 alla DGR n. 3635/2024

5. Le aziende e i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione nitrati sono tenuti a conservare e mostrare, in caso di controllo in loco, i contratti di valorizzazione datati, firmati digitalmente da entrambi i contraenti o, in alternativa firmati da entrambi i contraenti e corredati da copia dei documenti d'identità dei soggetti (cedente e acquirente).

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

   a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

   b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

   c) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o fertilizzanti minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al

[2] L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

campo" superiore a 6.000 kg/anno

d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA)

d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

3. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

a) provvedere alla presentazione, e all'aggiornamento ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia

b) compilare, una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo

c) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati
- documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" dell'allegato A alla DGR 3635/2024) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, il relativo quantitativo di azoto e fosforo[3] distribuito, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento firmato/i digitalmente da entrambi i contraenti, o in alternativa datato e firmato da entrambi i contraenti e corredato da copia dei documenti d'identità[4] dei soggetti (cedente e acquirente). Ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati, entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; in caso di stipula di contratti di valorizzazione la cui data di inizio validità è successiva al 1° novembre, è richiesta una variante alla Comunicazione nitrati entro 30 giorni dalla data di inizio di validità del contratto e comunque non oltre la data di chiusura della campagna nitrati
- Contratto/i di compartecipazione stipulato/i e copia del registro delle distribuzioni di fertilizzanti, effettuate dal concedente o compartecipante relative alle particelle oggetto del/dei contratto/i, compilato ed aggiornato
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione
- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti

[3] L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

[4] I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi
- Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento

NB – Nella sezione "Repository" di Sis.Co. deve essere caricata la seguente documentazione:

- Contratto/i di valorizzazione degli effluenti di allevamento
- Contratto/i di compartecipazione stipulati
- Relazione tecnica o sua variante
- Relazione tecnica Pascolo

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

a) Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:
   - indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024
   - indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, specificando il soggetto fornitore
   - nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettino i requisiti di cui al capitolo 6.2.4 al comma 2 dell'allegato A alla DGR 3635/2024;

b) Le imprese di cui al punto a) sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:
   - tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale)
   - redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 3635/2024- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento)
   - redazione del PUA

VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- non introduce modiche sostanziali definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024

La validità quinquennale della Comunicazione può essere interrotta, con decreto dirigenziale motivato, nell'anno di avvio di nuove Linee guida o di entrata in vigore di modifiche di carattere tecnico al fine di allineare i contenuti delle Comunicazioni agli eventuali aggiornamenti ivi introdotti relativamente a parametri di riferimento che incidano, ad esempio, sul calcolo dell'azoto prodotto dagli animali, sul calcolo dei requisiti di efficienza delle matrici e sostanze di cui al capitolo 1.2 o dei trattamenti inseriti nella Procedura nitrati.

La Comunicazione nitrati ha **validità annuale** per l'impresa che si trova in una o più delle seguenti condizioni:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- introduce modifiche sostanziali come definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

A partire dall'anno in cui l'impresa presenta una Comunicazione nitrati che rispetta tutti i requisiti previsti dal capitolo 2.4.1 dell'allegato A alla DGR3635/2024 decorre il termine di durata quinquennale.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR 3635/2024. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati secondo le modalità e le tempistiche previste entro 60 giorni dalla data di interruzione della validità pluriennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (per l'anno 2025 il riferimento è il DDUO n. 19996/2024).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1) Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2) Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3) Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4) Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1– "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" dell'allegato A alla DGR 3635/2024
5) L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri di cui ai precedenti commi non sia tecnicamente fattibile, anche per eventuali vincoli paesaggistici o di tutela dell'area su cui insiste la stalla, al fine di garantire il minor impatto sull'ambiente e contemporaneamente continuare a valorizzare il letame quale importante fattore produttivo aziendale, lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida. In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di riconvogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio anche utilizzando strutture già esistenti

b.2) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1) I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
2) Le platee di cui al punto 4.3.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

a. nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili

b. nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo 4.3.2. "Stoccaggio dei liquami" e 4.3.2.1 "Dimensione dei contenitori" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

b.2.1) **Stoccaggio in lettiera permanente**

1) Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

2) Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.2.2) **Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo**

1) L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

2) L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

3) L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui soli terreni utilizzati per lo spandimento.

4) La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

5) L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

   a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline

   b. a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali

   c. a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971

   d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

   e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati

   f. a 50 metri dalle case sparse.

6) Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie ecc.

7) L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.

8) Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

9) L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR3635/2024), per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1 dell'allegato A alla DGR3635/2024 qualora lo stoccaggio semplificato non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali,

può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2 dello stesso capitolo.

b.3) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque dilavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzateinteressate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, ènecessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atte ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definitoin considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1–"Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".

b.3.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai

b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il quantitativo di azoto al campo prodotto non superi i 500 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.3.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i

giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.4) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora abbia caratteristiche di palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.1 "Stoccaggio dei letami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto perognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.5) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti organici, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1) Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:

   a) **90 giorni** tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
      - prato stabile o prato permanente
      - erbaio autunno vernino
      - cereale autunno vernino
      - cover crop (a sovescio primaverile)
      - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo

- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo comma, 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale.

A tale scopo Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interramento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche-ambientali particolari.

b) **120 giorni** dal 1° novembre a fine febbraio per:
   - i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti organici, fertilizzanti minerali, acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del punto 1 lettera a);
   - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2024/2025 il provvedimento in vigore è il DDUO n. 16411 del 31 ottobre 2024 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2024/2025 in applicazione del DM 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2025/2026 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2025.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, dell'allegato A alla DGR 3635/2024, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti <u>spaziali</u> relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti

1. È vietato entro:
   a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi aiSiti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
   c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
   - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   - Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati** è vietato anche nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali,per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
   e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
   f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. **L'utilizzo dei fertilizzanti** è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI, ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI e al DIGESTATO

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue

1. È vietato almeno entro:
   a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una coperturavegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altresuperfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
   a. Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   b. Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   c. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   d. Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei liquami** è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
   c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
   f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;

g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente.
l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA).
n) se si applicano le seguenti tecniche:

- irrigatori a lunga gittata
- distribuzione da strada o da bordo campo;
- tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

o) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelledescritte al punto 5 b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramentoentro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

5. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
   a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
   b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminatein bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero conaltre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

C.2.3) Divieti spaziali relativi al DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

C. 2.4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, come da ultimo modificata dalla DGR n. 3832 del 27 gennaio 2025, l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1- su terreni:

a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
g) soggetti a vincolo idrogeologico;
h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
i) interessati da boschi naturali;
j) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 metri. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 metri;
k) situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
l) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
m) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
n) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
o) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
p) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
q) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
r) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
s) territorialmente localizzati in comuni[5] in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili). Tale disposizione non si applica alle matrici classificate come "fanghi di alta qualità" per i parametri "metalli pesanti" e idonee per i restanti parametri, che siano utilizzate in agricoltura tramite iniezione nel terreno.

2- durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

3- nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Inoltre, per i pioppeti è previsto un ulteriore divieto di utilizzo dei fanghi tra il 1° luglio e il 31 gennaio, con l'esclusione dei periodi di preimpianto.

[5] Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel DDUO n. 16412 del 31/10/2024 "*Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 – Anno campagna 2024 – 2025*".

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 all'allegato A della DGR 3635/2024 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione –.
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 all'allegato A della DGR 3635/2024 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
    - delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
    - delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A della DGR 3635/2024.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

a) Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".

b) I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti contenenti azoto, i fanghi di depurazione, devono rispettare il limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'ALLEGATO 2, tenendo conto dell'efficienza di ogni materiale, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella 1 dell'Allegato 10 dell'allegato A della DGR 3635/2024.

c) L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

d.3) Dosi di applicazione del DIGESTATO

1) Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione

nitrati nonché i limiti di azoto zootecnico al campo per le zone non vulnerabili.

2) L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.

3) Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 all'allegato A della DGR 3635/2024 –"Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".

A2) - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste dal programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari:**

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
   L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.
   Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
   Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

   Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti

fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:
   - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici
   - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal DDUO. n. 2725 del 28/02/2025 "*DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000*", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione territoriale	Note
Bentazone	Divieto di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime e massime previste in etichetta Per i seminativi a riso sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro *M. graminicola* (nematode cisticolo del riso)
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime previste in etichetta

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato DDUO. n. 2725 del 28/02/2025, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella

  - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
  - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
  - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della

camera;
- per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.

C- REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - RM BA

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".
Il presente requisito è rispettato se il beneficiario (e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti):

- possiede un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- possiede un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- ha fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- ha richiesto l'iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- ha maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- è titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Il programma dei corsi deve essere approvato dai servizi veterinari competenti per territorio, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

Ai beneficiari dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) si applicano i **requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Inoltre, ai beneficiari dell'intervento** TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) con un impegno in corso per le colture foraggere per aziende zootecniche si applicano i **requisiti minimi relativi al benessere animale.**

4. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è: il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: "*Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*", il D. Lgs n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il D.M. MASAF del 31 gennaio 20246, che ha modificato il DM n. 337220/2023.

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	**Legislazione applicabile**	**Disposizioni pertinenti**	**Requisiti**
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione

[6] DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152

Articolo 3
Informazione
Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.

Articolo 4
Obbligo di informazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:
- a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;
- b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;
- c) uno dei punti seguenti:
  - i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure
  - ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;
- d) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
- f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
- h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
- i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;
- j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;
- k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;

m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:
   i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
   ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
   iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;

o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5
Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6
Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8
Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10
Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e

b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.
4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13
Formazione obbligatoria
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5
Disposizioni generali
1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.
Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6
Obblighi generali dei datori di lavoro
1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:
a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
- garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;

d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,

per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:
   a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
   b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
   c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
   d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:
   a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
   b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.
2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.
3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:
   a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
   b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
   c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.
Ciò comporta:
   - la consultazione dei lavoratori;
   - il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
   - la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.
2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:
   a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
   b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
   c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
   d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
   e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.
4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.
5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.
6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano

che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12
Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:
- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.
Detta formazione deve:
- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.
4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.
La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.
La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3
Obblighi generali
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.
2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4
Norme concernenti le attrezzature di lavoro
1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:
a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5
Verifica delle attrezzature di lavoro
1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili;
c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9

Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

5. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.
Gli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

a. Pascolamento con animali propri
b. Pascolamento con animali di terzi
c. Sfalcio manuale
d. Sfalcio meccanizzato
e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
f. Pascolamento e sfalcio
g. Nessuna pratica
h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2;
- Garantire per pascoli che ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno, in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georefenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

ALLEGATO B - CUMULABILITÀ TRA INTERVENTO TRLOM-11.1-11.2 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE DEL PSR 2014-2022

Cumulabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi come di seguito specificato, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Questo allegato definisce le cumulabilità possibili tra l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e Operazioni del PSR 2014 - 2022.

Per le cumulabilità con gli interventi SRA del PSP 2023-2027 si rimanda all'allegato F al bando degli interventi SRA per il 2025.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure cumulate si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza, mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Gli impegni relativi all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) **per le medesime superfici e le medesime colture** sono cumulabili esclusivamente con gli impegni delle seguenti misure e operazioni.

PSR 2014 – 2022

Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) è cumulabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

L'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) NON è cumulabile con operazioni della Misura 10 diverse da quelle sopraindicate.

Il premio relativo alle operazioni cumulate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2022- allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e Misura 10 operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio cumulato sulla superficie a riso occorre presentare domanda di pagamento sull'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali e **uno** degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio cumulato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi cumulati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 1 - Premio cumulato intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	**Totale premio cumulato (€/ha)**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	**465**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	**505**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	**655**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	**645**

Tabella n. 2 - Premio cumulato intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio cumulato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	**431**
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	**471**
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	**621**
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	**611**

Intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e Misura 10 operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Per richiedere il premio cumulato sulla stessa superficie e per la medesima coltura occorre presentare domanda di pagamento sull'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e sull'Operazione 10.1.10 della Misura 10.

Il premio cumulato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) che per la Misura 10 – operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi cumulati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 3 - Premio cumulato intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	**Totale premio cumulato (€/ha)**
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.1.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.1.01
Seminativi	99	377	**476**
Colture orticole	99	600	**699**
Colture arboree	99	900	**999**
Prato permanente	99	120	**219**
Colture foraggere	99	600	**699**

Tabella n. 4 - Premio cumulato intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	**Totale premio cumulato (€/ha)**
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.2.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.2.01
Seminativi	99	343	**442**
Colture orticole	99	540	**639**
Colture arboree	99	810	**909**
Prato permanente	99	110	**209**
Colture foraggere	99	540	**639**

Intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e Misura 10 operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio cumulato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di pagamento sull'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) e sulle Operazioni 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio cumulato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e operazione 10.1.10, per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi cumulati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 5 - Premio cumulato intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - Operazione 11.1.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio cumulato (€/ha)**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	**564**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	**604**
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	**744**

Tabella n. 6 - Premio cumulato intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - Operazione 11.2.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio cumulato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	530
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	570
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	710

ALLEGATO C- RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione, il beneficiario può ridurre la **superficie sotto impegno** nella misura **massima del 15%** della superficie accertata nel primo anno di adesione.

Qualora invece, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario aumentasse la superficie sotto impegno, la superficie minima da mantenere sotto impegno si calcola come segue:

Sup. minima sotto impegno = Sup. dell'anno di massima estensione dell'impegno - 15 % della superficie accertata nel primo anno di adesione

In caso di riduzione della superficie senza decadenza totale della domanda, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

A) In assenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	86	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	86	100 - 15= 85	NO

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	87	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	84	100 - 15= 85	**SI**

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

B) In presenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	131	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	130	140 - 15 = 125	NO

[1]massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 4 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	125	140 -15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	**120**	140 - 15 = 125	**SI**

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ALLEGATO D - ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"

ESEMPIO 1)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) con:

SUPERFICI	SAU pari a **Ha 20** in Comuni classificati da ISTAT di **pianura**	9 ha di mais da granella, 2 ha di mais da insilato, 2 ha di erba medica da insilato, 5 ha di prato avvicendato e 2 ha di prato permanente
ALLEVAMENTI	**12 UB di bovini certificati biologici** e 2 UB di equini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" è pari a 8,04 ha, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:0,67 (12 UB bovini certificati biologici x 0.67 = Ha 8,04).
L'allevamento di equini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.
Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 8,04 ha.
La restante superficie, pari a 11,96 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi" o "Prato permanente" nel caso non siano stati inseriti i due ettari di "prato permanente" (ammissibile per i Comuni ISTAT di pianura) tra le superfici del gruppo "colture foraggere per aziende zootecniche".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:	8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €
Seminativi conversione:	11,96 ha x 375 € = 4.485,00 €

Oppure

Colture foraggere conversione:	8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €
Seminativi conversione:	9,96 ha x 375 € = 3.735,00 €
Prato permanente	2,00 ha x 125 €= 250,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".
In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 2)
Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022)con:

SUPERFICI	SAU pari a **18** ha in Comuni classificati da ISTAT di **collina e montagna**	10 ha a prato avvicendato, 6 ha di erbai e 2 ha a mais da granella
ALLEVAMENTI	**10 UB di caprini certificati biologici** e 3 UB di bovini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a 10, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (10 UB caprini certificati biologici x 1 = 10 ha).
L'allevamento di bovini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.
Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 10,0 ha.

La restante superficie, pari a 8 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:
Colture foraggere conversione: 10,00 ha x 600 € = 6.000,00 €
Seminativi conversione: 8,00 ha x 375 € = 3.000,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".
In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 3)
Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, che aderisce all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) con:

SUPERFICI	SAU pari a **4 ha** in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	4 ha a prato avvicendato.
ALLEVAMENTI	**8 UB di ovini certificati biologici**	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a tutta la SAU aziendale di 4 ha.
Il rapporto UB/Ha consentirebbe di richiedere 8 ettari di superficie, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (8 UB x 1 = Ha 8 di superficie massima); tali superfici non sono però nelle disponibilità dell'azienda.

Il calcolo dei premi è il seguente:
Colture foraggere conversione: 4,00 ha x 600 € = 2.400,00 €

Se le particelle richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero 540 €.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 4)
Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti parte in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, e parte in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce all'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) con:

SUPERFICI	SAU pari a **7 ha** in Comuni classificati da ISTAT di collina **12 ha** in Comuni classificati ISTAT di pianura	7 ettari a seminativi (collina). 12 ettari a seminativi (pianura)
ALLEVAMENTI	**10 UB di bovini certificati biologici**	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" determinata secondo il seguente metodo:

il sistema informativo Sis.Co. calcola la superficie massima richiedibile come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" a partire dalle superfici aziendali ricadenti in pianura; nell'esempio 6 ettari.

Per determinare per quante UB è sufficiente il foraggio ottenuto dalle superfici di pianura si utilizza il coefficiente di conversione previsto dal bando, ovvero 0,67.

ettari 12 x 0,67 = 8,04 UB

Successivamente si determina la superficie massima richiedibile con riferimento alle superfici ricadenti in collina.
Dal momento che l'allevamento è costituito da un equivalente di 10 UB, il richiedente può selezionare a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" le restanti superfici ricadenti in collina fino ad un massimo di 1,96 ettari.

Dato che in collina il rapporto UB/Ha = 1 significa che in collina è possibile richiedere come colture foraggere 1,96 ettari derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1.
Nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere richiesta a premio una superficie massima complessiva pari a 13,96 ha (12 + 1,96).

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento dei 13,96 ha.

La restante superficie, pari a 5,04 ha (19-13,96) deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura “Seminativi”.

Il calcolo dei premi è il seguente:
Colture foraggere conversione:
13,96 ha x 600 € = 8.214,00 €
Seminativi conversione: 5,04 ha x 375 € = 1.890,00 €

Se le particelle fossero richieste nell’ambito dell’intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) - operazione 11.2.01 l’importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le “colture foraggere per aziende zootecniche” e 345 € per i “Seminativi”.
In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ALLEGATO E - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: Intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022). Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta),* CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)*

in qualità di cessionario (subentrante):

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta),* CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida)*

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	Gruppo coltura	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario: _____**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da questo bando (per quanto riguarda le date di presentazione della richiesta di autorizzazione e della domanda di cessione azienda) e dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 (per le altre modalità e procedure) relativamente al cambio beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: Intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022). Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014– riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue[1] :

- □ decesso del beneficiario;
- □ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- □ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- □ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- □ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- □ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

_____

_____

_____

Infine, chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data. Il richiedente/beneficiario

_____ _____

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

[1] Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO F - SCHEDA INFORMATIVA PER L'INTERVENTO TRLOM-11.1-11.2 (ex MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA del PSR 2014-2022)

TITOLO	L'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022). Disposizioni attuative per l'anno 2025.
DI COSA SI TRATTA	Il bando regola l'applicazione dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 - transizione – agricoltura biologica Lombardia (ex misura 11 PSR 2014-2022 AGRICOLTURA BIOLOGICA) relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2025.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere "agricoltore in attività" (art. 4 DM 23/12/2023), iscritti all'elenco nazionale operatori biologici.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria del bando per l'anno 2025 è pari a euro 375.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e dei relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché dalla normativa nazionale di settore.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande di pagamento (conferme) sono istruite dall'Organismo pagatore regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare la completezza e della validità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.
DATA DI APERTURA	21 marzo 2025
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2025
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) .
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste): Responsabile di Operazione: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02 67.65. 3642

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2022 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.